

Ammissione all' Esame di Stato conclusivo del primo ciclo (classi terze)

L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 e art. 2 del DM 3 ottobre 2017, n.741) disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato (art.4 del D.P.R 24 giugno 1998, n.249);
- c) aver partecipato alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, *anche inferiore a sei decimi*, senza utilizzare frazioni decimali, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato sulla base del percorso scolastico triennale ed in conformità a criteri generali che tengano conto:

- a) dei livelli di apprendimento conseguiti nel triennio;
- b) delle valutazioni/voti del comportamento conseguiti nel triennio;
- c) del tempo scuola frequentato nel triennio;

Il voto finale di ammissione, assegnato dal Consiglio di Classe, è determinato in relazione alla valutazione finale degli apprendimenti dei tre anni della scuola secondaria di primo grado, rilevando, in particolar modo, la prevalenza dei voti riportati agli scrutini finali ed il possesso degli indicatori scelti dagli OO:CC, secondo i criteri generali di seguito riportati:

Voto di ammissione	Criteri generali
5	Medie dei voti agli scrutini finali degli anni precedenti con prevalenza di 5 e nessuno o solo uno degli indicatori <i>b e c</i> .
6	Medie dei voti agli scrutini finali degli anni precedenti con prevalenza di 5 e entrambi gli indicatori <i>b e c</i> .
6	Medie dei voti agli scrutini finali degli anni precedenti con prevalenza di 6 e nessuno o solo uno degli indicatori <i>b e c</i> .
7	Medie dei voti agli scrutini finali degli anni precedenti con prevalenza di 6 e entrambi gli indicatori <i>b e c</i> .
7	Medie dei voti agli scrutini finali degli anni precedenti con prevalenza di 7 e nessuno o solo uno degli indicatori <i>b e c</i> .
8	Medie dei voti agli scrutini finali degli anni precedenti con prevalenza di 7 e entrambi gli indicatori <i>b e c</i> .
8	Medie dei voti agli scrutini finali degli anni precedenti con prevalenza di 8 e nessuno o solo uno degli indicatori <i>b e c</i> .

9	Medie dei voti agli scrutini finali degli anni precedenti con prevalenza di 8 e entrambi gli indicatori <i>b</i> e <i>c</i> .
9	Medie dei voti agli scrutini finali degli anni precedenti con prevalenza di 9 e nessuno o solo uno degli indicatori <i>b</i> e <i>c</i> .
10	Medie dei voti agli scrutini finali degli anni precedenti con prevalenza di 9 e entrambi gli indicatori <i>b</i> e <i>c</i> .
10	Medie dei voti agli scrutini finali degli anni precedenti con prevalenza di 10

b) *Comportamento*: aver conseguito una valutazione del comportamento di Ottimo/Distinto oppure voti 10/9, nel corso del triennio;

c) *Tempo scuola*: aver frequentato un tempo scuola prolungato per l'intero triennio (32h; 36h; 40h)

Per i criteri di dettaglio circa la valutazione dei risultati di apprendimento, del comportamento, del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, si rimanda al Regolamento di valutazione